SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2001, n. **400.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività;

Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi;

Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) forma di società di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4;

b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai principi di mutualità. Le forme di società di capitali di cui alla lettera *a)* del presente comma, coerenti con il principio di mutualità, comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioè le società cooperative e le società consortili;

c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale.

2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere più del venti per cento del capitale della società finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera *c),* i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno.

3. Le partecipazioni al capitale della società finanziaria di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera *c)*, non possono superare complessivamente il trenta per cento. È comunque esclusa la partecipazione di consorzi o cooperative non costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche.

Art. 2.

Attività agevolabili

1. Ai soggetti beneficiari il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede il contributo di cui all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative soci della società finanziaria;

b) promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche;

d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di società partecipate. Tra i servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche le attività dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti finanziari e assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le società finanziarie di cui all'articolo 1 presentano, con le modalità e nei termini fissati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, apposita domanda riferita:

a) in relazione all'attività di gestione dei fondi di garanzia interconsortili, di cui al comma 1, lettera *a),* alla richiesta di incremento di tali fondi;

b) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *b),* ai programmi finalizzati al miglioramento dei servizi resi alle imprese da parte dei soci delle predette società finanziarie, sulla base dei progetti proposti dai soci medesimi nonché ai programmi delle società finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche;

c) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *c),* ai programmi riferiti a operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle predette società finanziarie;

d) in relazione all'esercizio di attività di cui al comma 1, lettera *d),* ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle società finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle società da esse partecipate.

Art. 3.

Misura e tipologia dell'agevolazione

1. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo è concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza del predetto fondo alla data di presentazione della domanda e nel limite di dieci miliardi per ciascuna società finanziaria, partecipata da trenta confidi. In presenza di una partecipazione di confidi in misura superiore a 30, il contributo statale è aumentato proporzionalmente come segue: da 31 a 40 confidi, contributo massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo massimo di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi.

2. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo riferito ai progetti di investimento dei singoli soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e della società finanziaria. Il contributo è concesso in relazione a ciascun progetto secondo le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i progetti relativi ai confidi ubicati nelle aree individuate come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione europea 1999/502/CE del 1° luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili riferite ai progetti di investimento dei singoli soci o promossi dalla società finanziaria a beneficio dei soci stessi possono riguardare:

a) acquisto di elaboratori e programmi informatici;

b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività consortile;

c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa;

d) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme ISO 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d'Italia.

Le spese di cui alla lettera *d)* sono ammissibili fino ad un valore massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori, nonché le spese amministrative e di gestione. Non sono altresì ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi di fabbrica. I progetti di investimento dei singoli soci e della società finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alle stesse spese oggetto dell'investimento previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

3. In relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio e/o cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi per ciascuna operazione di fusione. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

4. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d),* per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo riferito ai progetti di investimento delle società finanziarie e/o di società appositamente costituite partecipate dalle società finanziarie medesime. Il contributo è concesso nella misura, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2. Le spese ammissibili possono riguardare:

a) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all'attività amministrativa;

b) acquisto di programmi informatici;

c) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività di progettazione e di assistenza tecnica;

d) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale, organizzativa e finanziaria.

Le spese di cui alle lettere *c)* e *d)* sono complessivamente ammissibili fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell'investimento totale ammissibile.

5. Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle società finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilità monetaria su un deposito bancario vincolato denominato «deposito fondo di garanzia interconsortile articolo 24 decreto legislativo n. 114 del 1998» costituito con risorse provenienti dal patrimonio della società e da appostarsi in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale. Tale deposito, purché vincolato, può essere costituito anche attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato.

Art. 4.

Modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della società finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, è presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarità delle domande e, controllate le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, è ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate.

3. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a),* entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo è erogato alla società finanziaria.

4. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b),* ai fini dell'erogazione:

a) per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, la stessa presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo con le modalità di cui al comma 1, allegando idonea documentazione di spesa, così come previsto dal successivo comma 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla società finanziaria;

b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando idonea documentazione di spesa secondo le indicazioni di cui al comma 7. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la società finanziaria accerta l'ammissibilità e la regolarità delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci. Sulla base di tale certificazione di spesa della società finanziaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci.

5. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c),* ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata già realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La società finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarità della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione.

6. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d),* ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle società partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4.

7. Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle società partecipate, sia per la domanda di erogazione della società finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

8. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *d),* a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la società finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non può essere superiore a quello concesso.

Art. 5.

Esclusioni

1. Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta.

2. Sono motivi di esclusione:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti.

Art. 6.

Controlli, revoche e sanzioni

1. Successivamente all'erogazione del contributo, è effettuata l'attività di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla società finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* l'attività di controllo è estesa anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi soci della società finanziaria

e alle società da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell'ambito dell'effettuazione di tale attività, può essere richiesta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. L'attività di controllo è conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le società finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonché presso le società partecipate dalle società finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni.

3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. La revoca del contributo è disposta qualora:

a) il contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile della società finanziaria o del fondo del consorzio o cooperativa risultante dalla fusione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, non venga iscritto nell'apposito fondo previsto dall'articolo 3, comma 5, ovvero venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;

b) non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione di garanzie e controgaranzie fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

c) i beni oggetto dei programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *d)* vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione;

d) i programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *d)* ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera *c)* non vengano ultimati nei tempi previsti;

e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio;

f) i consorzi e le cooperative, le società finanziarie e le società da queste ultime partecipate abbiano beneficiato, per le medesime spese di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, di altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

5. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* delle società finanziarie e/o dei consorzi o cooperative risultanti da fusioni, il contributo concesso per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c),* non impegnato per la prestazione di garanzie deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione, scioglimento e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

Art. 7.

Risorse finanziarie disponibili

1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle società finanziarie, convenzionalmente e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento:

a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle società finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle società finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d).*

Il contributo di cui al punto *a)* viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'articolo 3, comma 1. I contributi di cui ai punti *b), c)* e *d)* vengono liquidati a consuntivo con periodicità semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna società finanziaria non dovrà comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della società finanziaria medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, è il seguente:

«Art. 4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a) - b) (Omissis);

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente art. 1, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi ed il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi ed alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica».

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito dell'integrazione apportata dall'art. 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 24 *(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi).* — 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;

b) siano costituite da almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ci cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;

c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.».

— Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione

di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del Fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, dettati dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo».

— Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 113 *(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico).* — 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109».

— Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 155 *(Soggetti operanti nel settore finanziario).* — 1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera *b)*, del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'art. 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli presiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.».

— Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è il seguente:

«Art. 29 *(Consorzi di garanzia collettiva fidi).* — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fondi finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

2-*bis.* Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle

imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

«Art. 30 *(Ammissione alle agevolazioni statali).* — 1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti dal almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni».

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», è il seguente:

«Art. 15 *(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia).* — 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche ed uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "Ministro del tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti gianato".

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, concerne il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 1999 - serie generale - n. 177.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 106, 113 e 155, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Con riferimento alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), è stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001.

— Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, è stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del 26 giugno 1999.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

— Il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente:

«4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente:

«4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto».

— Per il decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vedi note alle premesse.

01G0459

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Shojaee Maryam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Shojaee Maryam ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, conseguito nell'anno 1993, presso l'Università di scienze mediche Shahid Behesti di Teheran (Iran) della sig.ra Shojaee Maryam, nata a Teheran (Iran) il giorno 29 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Shojaee Maryam è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11792

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Salazar Verastegui Rocio Del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salazar Verastegui Rocio Del Pilar ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1997, presso la facoltà di scienze infermieristiche dell'Universidad Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Salazar Verastegui Rocio Del Pilar, nata a Lima (Perù) il giorno 19 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salazar Verastegui Rocio Del Pilar, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11793

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baciu Amarcheoalei Delea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baciu Amarcheoalei Delea ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistente medicale generalista conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistente medicale generalista conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Baciu Amarcheoalei Delea nata a Strunga (Romania) il giorno 14 giugno 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baciu Amarcheoalei Delea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11794

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vasquez Rivas Plata Kelly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasquez Rivas Plata Kelly ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di scienze infermieristiche dell'Universidad Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Vasquez Rivas Plata Kelly nata a Lima (Perù) il giorno 12 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasquez Rivas Plata Kelly è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11795

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vasquez Rivas Plata Fanny di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasquez Rivas Plata Fanny ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad «Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) dalla sig.ra Vasquez Rivas Plata Fanny nata a Lima (Perù) il giorno 12 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione.

2. La sig.ra Vasquez Rivas Plata Fanny è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11796

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Guardamino Cabrera Maria del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guardamino Cabrera Maria del Pilar ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso la facoltà di scienze biologiche - scuola per infermieri «Padre Luis Tezza» della Universidad «Ricardo Palma» di Lima (Perù) dalla sig.ra Guardamino Cabrera Maria del Pilar nata a Lima (Perù) il giorno 11 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Guardamino Cabrera Maria del Pilar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11797

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chavez Castañeda Jessica Emperatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chavez Castañeda Jessica Emperatriz ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di scienze infermieristiche dell'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Chavez Castañeda Jessica Emperatriz nata a Lima (Perù) il giorno 9 agosto 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chavez Castañeda Jessica Emperatriz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11798

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vilchez Paredes Teresa Erly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vilchez Paredes Teresa Erly ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Vilchez Paredes Teresa Erly nata a Lambayeque (Perù) il giorno 2 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vilchez Paredes Teresa Erly è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11799

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Avalos Trinidad Helida Miluska di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Avalos Trinidad Helida Miluska ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Universidad Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Avalos Trinidad Helida

Miluska, nata a Lima (Perù) il giorno 4 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Avalos Trinidad Helida Miluska è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11763

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Popescu Carmen, nata a Vaslui (Romania) il giorno 14 aprile 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11764

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mocellin Ieda Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mocellin Ieda Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 1990 presso l'Universidad do Vale do Rio Dos Sinos (Brasile) dalla sig.ra Mocellin Ieda Carmen, nata a Nova Brescia (Brasile) il giorno 16 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mocellin Ieda Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11765

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lenic Vukmirovic Sandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lenic Vukmirovic Sandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1990 presso il Centro per l'educazione e l'istruzione indirizzata per le attività sociali «Branko Semelic» di Pola (Croazia) dalla sig.ra Lenic Vukmirovic Sandra, nata a Pola (Croazia) il giorno 9 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lenic Vukmirovic Sandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11767

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Dore Oulakeme di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dore Oulakeme ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico superiore della sanità - cure generali conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico superiore della sanità - cure generali rilasciato nell'anno 1989 dal Ministero della sanità pubblica della Repubblica algerina al sig. Dore Oulakeme, nato a Conakri (Guinea) il giorno 26 febbraio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dore Oulakeme è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11768

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tasic Tatjana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tasic Tatjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1993 presso la scuola statale «Nadezza Petrovic» di Zemun (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Tasic Tatjana, nata a Belgrado (Repubbliche Jugoslave) il giorno 28 marzo 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tasic Tatjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11769

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Milosevic Dusica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milosevic Dusica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1972 presso la scuola di medicina «Danica-Koka Jasnic» di Kraljevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Milosevic Dusica, nata a Banatsko Arandjelovo (Repubblica di Serbia) il giorno 13 luglio 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milosevic Dusica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11770

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stevic Music Snjezana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stevic Music Snjezana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre, conseguito nell'anno 1988, presso la Scuola per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Stevic Music Snjezana, nata a Krivaja (Bosnia Erzegovina) il giorno 1° febbraio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stevic Music Snjezana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11782

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Belic Jelusic Snjezana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Belic Jelusic Snjezana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre, conseguito nell'anno 1984, presso l'Istituto tecnico medico di Zemun (Repubblica di Serbia) della sig.ra Belic Jelusic Snje-

zana, nata a Indjta (Croazia) il giorno 18 dicembre 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Belic Jelusic Snjezana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11789

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia, conseguito nell'anno 1994, presso l'Università statale maggiore di San Marco di Lima (Perù) della sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 16 maggio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11790

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Begic Dragoljub di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Begic Dragoljub ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku sestru conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinsku sestru, conseguito nell'anno 1975, presso il Centro medico di Pakrac (Serbia) dal sig. Begic Dragoljub, nato a Zajecar (Serbia) il giorno 21 novembre 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Begic Dragoljub è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11791

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Slowik Renata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Slowik Renata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art, 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito, nell'anno 1985, presso l'Istituto professionale per infermieri di Jaslo (Polonia) dalla sig.ra Slowik Renata, nata a Krosno (Polonia) il giorno 15 marzo 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Slowik Renata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11780

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nowosiadlyk Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nowosiadlyk Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1993, presso l'Istituto professionale per infermieri di Przemysl (Polonia) dalla sig.ra Nowosiadlyk Anna, nata a Jaroslaw (Polonia) il giorno 10 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nowosiadlyk Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11781

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sakota Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sakota Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1987 presso la scuola per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Sakota Ana nata a Fiume (Croazia) il giorno 26 febbraio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sakota Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11783

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Melada Kastelan Slava di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Melada Kastelan Slava ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1968 presso la scuola statale per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Melada Kastelan Slava nata a Fiume (Croazia) il giorno 8 gennaio 1949 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Melada Kastelan Slava è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11784

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kotvica Branka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kotvica Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1993 presso la scuola di medicina di Rijeka (Croazia) dalla sig.ra Kotvica Branka nata a Zenica (Bosnia) il giorno 5 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kotvica Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11785

DECRETO 18 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Milanovic Ljubica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milanovic Ljubica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1976 presso la scuola statale per infermieri di Rijeka (Croazia) dalla sig.ra Milanovic Ljubica nata a Ogulin (Croazia) il giorno 15 marzo 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milanovic Ljubica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11786

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Snoussi Abdallah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Snoussi Abdallah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Snoussi Abdallah, nato a Menzel Temim (Tunisia) il giorno 28 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Snoussi Abdallah è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11787

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Khalfaoui Soufien di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khalfaoui Soufien ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Khalfaoui Soufien, nato a Kasserine (Tunisia) il giorno 2 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khalfaoui Soufien è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11788

DECRETO 26 ottobre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zibren».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE IMPORT EXPORT SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97.M.299/D49 datato 6 maggio 1998 con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto n. 536 del 2 agosto 2001 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto della ditta Kenton S.r.l. alla ditta Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.;

Vista la comunicazione datata 21 settembre 2001 della ditta Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., titolare della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97.M.299/D49 datato 6 maggio 1998 relativo alla specialità medicinale sottoelencata di cui è titolare la ditta Sigma-Tau industrie farmaceutiche S.p.a.:

ZIBREN - 30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 025367057.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A12111

ORDINANZA 11 ottobre 2001.

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamenti ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE;

Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate può costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci;

Ravvisata quindi la necessità che pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari;

Considerato altresì che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale;

Ordina:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate appartenenti alle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui all'allegato A, elenco II, colonna 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I pesci e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina in acque pubbliche devono provenire da aziende o zone continentali riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. In deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i pesci e le uova embrionate possono essere seminati in acque pubbliche solo se provengono da aziende:

a) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali da almeno quattro anni non sono stati evidenziati nei pesci sintomi clinici o altre manifestazioni riconducibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale;

b) sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel periodo che precede la spedizione dei pesci e delle uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi, con esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1A dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001;

c) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.

Art. 4.

1. Possono inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche, durate il periodo indicato nell'art. 3:

a) le aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato C, punto I, lettera A, punto 6), lettera *a),* o *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, e per le quali il proprietario o il responsabile ha ufficialmente presentato apposita domanda alla regione nell'ambito delle procedure finalizzate al riconoscimento di azienda riconosciuta in zona continentale non riconosciuta ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

b) le aziende:

1) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali dal almeno sei anni non sono stati evidenziati nei pesci sintomi clinici o altre manifestazioni riconducibili alle necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale;

2) che negli ultimi due anni sono state sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali ad almeno due controlli sanitari annuali, con esiti favorevoli, comprendenti un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1B dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001;

3) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.

Art. 5.

1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4:

a) devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato C, punto I, lettera A, punti 1), 2) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1992, n. 555, e successive modificazioni;

b) oppure devono essere ubicate in una zona continentale, individuata dall'autorità sanitaria competente conformemente ai disposti del predetto decreto del Presidente della Repubblica, in cui le altre aziende presenti, nelle quali sono tenuti o allevati pesci sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale, soddisfano almeno i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* o all'art. 4, comma 1, lettera *a)* o *b),* punti 1) e 2) della presente ordinanza.

2. L'ultimo controllo sanitario di cui agli articoli 3 o 4 deve essere eseguito entro i nove mesi che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. Gli esami di laboratorio per individuare la presenza delle malattie sono effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo le metodiche ufficialmente riconosciute.

Art. 6.

1. In attesa degli esiti degli esami di laboratorio effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali relativi ai controlli sanitari eseguiti dalle autorità sanitarie competenti, scaduti i nove mesi dall'ultimo controllo sanitario, i pesci e le uova embrionate non possono essere spediti dalle aziende per la semina in acque pubbliche.

Art. 7.

1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4 che forniscono pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche possono introdurre soltanto pesci, uova embrionate e gameti provenienti da aziende riconosciute a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, oppure da aziende per le quali il proprietario o il responsabile ha ufficialmente presentato apposita domanda alla regione nell'ambito delle procedure finalizzate al riconoscimento di azienda riconosciuta ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono garantiti da parte della azienda sanitaria locale competente anche per le introduzioni di pesci, uova embrionate e gameti nelle aziende ubicate nella stessa zona continentale non riconosciuta nella quale insiste l'azienda che fornisce pesci e uova embrionate per la semina in acqua pubbliche, qualora la medesima non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a).*

3. I certificati relativi alle introduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono conservati per almeno due anni da parte dei proprietari o responsabili sia delle aziende di spedizione che di destinazione.

Art. 8.

1. I pesci e le uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche sono scortati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I.

2. Il certificato è redatto dal veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio nelle 72 ore che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate.

3. Il certificato di cui al presente articolo è conservato per almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.

Art. 9.

1. Per le introduzioni di pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche in zone continentali riconosciute indenni da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o per le quali la Commissione europea ha approvato i programmi per il raggiungimento dell'indennità per le suddette malattie, si applicano le misure ivi previste.

Art. 10.

1. Le regioni provvedono a compilare e a tenere costantemente aggiornato un elenco delle aziende abilitate ai sensi della presente ordinanza alla semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

Art. 11.

1. È abrogato l'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della sanità 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 320

ALLEGATO I

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI E UOVA EMBRIONATE PROVENIENTI DA UN'AZIENDA NON RICONOSCIUTA E DESTINATI ALLA SEMINA IN ACQUE PUBBLICHE IN ZONA CONTINENTALE NON RICONOSCIUTA.

I. Azienda di origine (denominazione e indirizzo): ....
....

II. Codice azienda: ....

III. Animali o prodotti: ....

		Pesci vivi	Uova	Gameti
Specie (nome volgare e nome scientifico)				
Quantitativo	Numero			
	Peso totale			
	Peso medio			

IV. Destinazione:..
....
....

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione)........................
....

VI. Certificato sanitario.

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente partita:

non presentano alcun segno clinico di malattia;

non sono destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia elencata nell'allegato *A* della direttiva 91/67/CE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia veterinaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;

non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia veterinaria e non sono stati in contatto con animali provenienti da una simile azienda;

provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui:

☐ all'art. 3, comma 1, lettere *a) b)* e *c)* e all'art. 7;

☐ all'art. 4, comma 1, lettera *a)* e all'art. 7;

☐ all'art. 4, comma 1, lettera *b)* e all'art. 7,

dell'ordinanza ministeriale del .... riguardante misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

Fatto a .... , il ....

Denominazione del servizio ufficiale: ....
Nome (in lettere maiuscole)

Timbro del servizio ufficiale: ....
Qualifica del firmatario

....
Firma

01A12056

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2001.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6487 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo Ia delle norme CNR relativamente al solo tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 57+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nel comune di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, presentato dall'A.N.A.S. - Ente nazionale per le strade.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Visto il decreto n. 5723/VIA del 29 dicembre 2000 con cui si esprimeva parere interlocutorio negativo sul progetto;

Vista la nuova domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo Ia delle norme CNR/80 del tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 57+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi in comune di Sicignano degli Alburni (Salerno) presentata dall'A.N.A.S. Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con sede in via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, in data 14 marzo 2001;

Visto che la regione Campania, pur sollecitata, non ha ancora espresso il proprio parere in merito;

Vista la nota n. ST/407/7185/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 13 luglio 2001, pervenuta in data 16 luglio 2001, con cui si esprime parere positivo con prescrizioni;

Visto il parere n. 426 formulato in data 12 luglio 2001, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'A.N.A.S. Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo Ia delle norme CNR/80 del tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 57+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Osservato che con decreto VIA 5723 del 29 dicembre 2000 è stato ritenuto che non vi fossero «elementi sufficienti per valutare la compatibilità delle opere relative all'ammodernamento ed all'adeguamento al tipo Ia delle norme CNR/80»;

Considerato che:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici:

il Quadro comunitario di sostegno (QCS 1994-1999) relativo allo sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, ha previsto un finanziamento per i lavori di adeguamento della Salerno-Reggio Calabria per complessivi 155 Mecu, di cui il 50% a carico dell'A.N.A.S. Infatti il QCS 94-99, tra gli itinerari europei, ha attribuito il secondo posto di priorità all'adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, fissando una cifra superiore alla media delle altre contribuzioni;

il Piano generale dei trasporti ha stabilito le linee di sviluppo della rete stradale e autostradale ritenendo indispensabili gli interventi di potenziamento della autostrada Salerno-Reggio Calabria;

il Piano decennale A.N.A.S., in accordo alla legge n. 531/1982 prevede che una quota non inferiore al 40% sia destinata alla viabilità nei territori della ex Cassa per il Mezzogiorno;

il Piano paesistico della regione Campania riguarda solo il territorio del Cilento interno e quello costiero e non dà indicazioni sull'area in cui ricade il tratto autostradale in questione. Gran parte dell'area in esame, in quanto coperta da boschi e foreste, è sottoposta al vincolo della legge n. 431/1985;

il tratto in oggetto, nella parte che corre lungo il corso del fiume Tanagro, ricade nella riserva naturale foce Sele-Tanagro (istituita dalla regione Campania con legge regionale 1° settembre 1993, n. 33). Il perimetro dell'area della suddetta riserva naturale è coincidente con il vincolo della legge n. 431/1985. In parte le aree soggette al vincolo della legge n. 431 e rientranti nel perimetro della riserva naturale sono anche interessate da un sito Bioitaly; tale sito, che comprende i territori di tutti i comuni interessati dal progetto a meno di quello di Polla, è il n. 103 denominato «Fiume Tanagro tra Pertosa e Contursi». Su tutta l'area d'interesse insiste il vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923);

lungo il tratto in esame non sono segnalate emergenze archeologiche, anche se sono segnalati siti di possibili rinvenimenti (la Soprintendenza archeologica, nel precedente parere formulato riferito al tratto tra il km 53+600 e 76+000, aveva già ritenuto necessaria l'esecuzione di una ricognizione di superficie lungo il tracciato proposto e tale attività di analisi e valutazione preliminare del rischio archeologico è stata avviata). Il tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 57+000 attraversa il territorio del comune di Sicignano e, a meno della zona produttiva artigianale di Sicignano (D2), interessata dalle rampe di svincolo, il tracciato di progetto attraversa zone di rispetto stradale (G3) e zona agricola (E);

per quanto riguarda la sicurezza:

è necessario intervenire per un adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero mostra un livello di servizio dell'infrastruttura di tipo E, immediatamente prossimo alla congestione, per l'arco temporale 2005-2030. Gli scenari evolutivi della domanda di trasporto, considerando un arco temporale che va dal 2005 (anno di entrata in esercizio dell' infrastruttura) al 2030, assegnando i dati di traffico relativi agli scenari futuri alla nuova configurazione della Salerno-Reggio Calabria (sezione tipo 1A - CNR 1980) e fissando la velocità di percorrenza degli elementi planimetrici in funzione dell'abaco CNR 80, delineano un livello di servizio di tipo B per tutto l'arco temporale di riferimento. Il progetto propone standard geometrici di tracciamento più elevati rispetto all'esistente ed elimina radicalmente le situazioni di rischio mediante l'introduzione di una variante in galleria che prevede l'abbandono dell'attuale tracciato;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali:

il tratto avrà le caratteristiche geometriche e di sezione delle autostrade tipo A del codice della strada con una velocità di progetto pari a 90÷140 km/h e piattaforma stradale caratterizzata da due corsie da m 3,75 (più la banchina in sx da m 0,70 e la corsia d'emergenza in dx da 3,00 metri);

il tracciato, nella nuova configurazione progettuale, abbandona la sede attuale in corrispondenza dello svincolo di Sicignano, spostandosi verso sud con una curva di raggio di 2000 m e portandosi praticamente parallelo all'esistente. Attraversa la profonda

incisione del fiume Tanagro nel punto più stretto e entra in galleria subito dopo l'attraversamento del corso d'acqua;

la galleria sarà a canne separate: la carreggiata sud, della lunghezza di circa 1250 m si raccorderà al vecchio tracciato prima del viadotto Curcio; la carreggiata nord, della lunghezza di circa 915 m, si raccorderà alla attuale sede prima del viadotto Tempe;

saranno realizzati:

due nuovi viadotti sul Tanagro, uno per la corsia nord ed uno per la corsia sud;

un nuovo viadotto Tempe sulla carreggiata nord;

due nuovi viadotti Curcio, uno per la corsia nord ed uno per la corsia sud.

Sarà dismesso un tratto di autostrada di circa 1900 m per la carreggiata nord e di circa 2200 m per la carreggiata sud e saranno demoliti i vecchi viadotti Tanagro, Tempe e Curcio.

Lo svincolo di Sicignano è stato ridisegnato secondo le indicazioni del comune di Sicignano degli Alburni, riducendone l'ingombro a nord e prevedendo di riattivare il raccordo con la viabilità provinciale a sud;

relativamente alla fase di cantiere:

già nel precedente studio di impatto ambientale relativo al tratto tra Sicignano e Polla era stato predisposto un piano di cantierizzazione organico per i tre lotti presi in esame ed erano stati individuati alcuni siti idonei per l'installazione dei cantieri;

il cantiere principale del Lotto ora in esame sarà posizionato nelle vicinanze dello svincolo di Sicignano, tra la provinciale di collegamento alla statale 19 e l'attuale autostrada, in un'area semipianeggiante, attualmente utilizzata per scopi agricoli con seminativi annuali. All'interno del Lotto questa è l'unica area idonea per essere adibita a cantiere in quanto quasi tutto l'intero tracciato si sviluppa a mezza costa oppure in galleria. La viabilità di servizio, sviluppata in gran parte lungo il nuovo asse autostradale, garantisce collegamenti rapidi per i mezzi di cantiere e nel contempo limita carichi pesanti aggiuntivi sulla viabilità statale e provinciale. Soltanto in prossimità dell'area dello svincolo di Sicignano sono da prevedersi interferenze con la viabilità esistente. Oltre al cantiere principale sono prevedibili piccole aree di cantiere in prossimità degli imbocchi delle gallerie. Le aree di cantiere saranno opportunamente delimitate ed attrezzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Sono stati descritti tutti gli accorgimenti da adottare per la raccolta ed il trattamento:

delle acque nere di cantiere;

delle acque provenienti dal lavaggio dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici;

delle acque provenienti dal lavaggio degli aggregati e dalla produzione di aggregati;

analizzando il bilancio dei materiali risulta che con la nuova soluzione progettuale proposta, nell'ambito di un bilancio complessivo del tratto compreso tra il km 53+600 e il km 76+000, il fabbisogno è soddisfatto dal materiale scavato (all'aperto o in galleria), e c'è un esubero di circa 345.000 m^3 di materiale di buona qualità. Ad ogni buon conto, ove per motivi imprevisti non si potessero utilizzare per la produzione dei calcestruzzi o per la realizzazione di rilevati i materiali provenienti dagli scavi, è stata verificata la presenza, nelle vicinanze del tracciato in progetto, di diversi siti estrattivi attivi; tutte le cave sono facilmente accessibili attraverso la s.s. 19 delle Calabrie. È stato ipotizzato anche il riutilizzo del materiale proveniente dalle demolizioni, o realizzando un impianto di recupero o utilizzandone uno esistente in prossimità dello svincolo di Polla;

relativamente alla componente suolo-sottosuolo è stata eseguita l'analisi relativa all'individuazione degli elementi geologici, morfologici ed idrogeologici al fine di valutare con accuratezza le possibili eventuali problematiche legate alla natura dei terreni ed ai processi geomorfici in atto sul territorio ed in grado di interagire con l'opera; dall'esame dello studio si evince che:

nel complesso la morfologia dell'area in esame è variamente articolata e decisamente condizionata dall'assetto litostrutturale;

la caratteristica morfologica più evidente dei principali rilievi montuosi di questo settore di territorio è rappresentata da una combinazione di forme arrotondate ed abbastanza livellate nelle aree sommitali, accompagnate da fianchi generalmente ripidi e relativamente scoscesi;

situazioni di instabilità sono da segnalare in corrispondenza degli affioramenti calcarei sul versante nord occidentale di Serra Picciola, in prossimità dell'area di imbocco della galleria. Qui i calcari si presentano stratificati ed attraversati da famiglie di fratture e fessure subverticali che possono determinare fenomeni di ribaltamento, di crollo e scivolamenti nastriformi;

il carsismo, notevolmente sviluppato in tutta l'area in corrispondenza delle formazioni carbonatiche, presenta un'ampia casistica. In prevalenza i processi carsici risultano maggiormente sviluppati in corrispondenza dei terreni della parte alta della serie carbonatica, ovvero degli orizzonti calcarei del Cretaceo e del Paleocene. Le formazioni sottostanti, prevelentemente dolomitiche sono invece scarsamente interessate da tali fenomeni;

la serie carbonatica affiorante può essere distinta, da un punto di vista idrogeologico, in due zone:

a) una zona inferiore calcareo-dolomitica poco permeabile, localmente permeabile nelle fasce cataclasate;

b) una zona superiore calcarea permeabile per fessurazione e intensamente interessata da processi di natura carsica sia in superficie che in profondità, che favoriscono la formazione di bacini idrici sotterranei e di una circolazione idrica;

per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici del territorio, è da segnare la presenza di una circolazione idrica sotterranea, resa evidente dalla numerosa presenza di emergenze idriche, localizzate in genere in prossimità di contatti litologici tra i termini calcareo e calcareo-dolomitici e i litotipi a minore permeabilità. La maggior parte delle sorgenti del Gruppo degli Alburni sono infatti al piede dei massicci calcarei, in corrispondenza di contatti tettonici con formazioni poco o meno permeabili. Lungo il fiume Tanagro sono numerose le emergenze della falda, da attribuire alla intersezione della falda da parte dell'incisione del corso d'acqua o dalla ricomparsa delle acque fluviali penetrate in parte nel sottosuolo nel tratto del corso d'acqua a monte della risorgiva;

numerose sono anche le sorgenti presenti sia in sinistra e sia in destra idrografica del Tanagro nel tratto a valle de La Serra. Tra queste è da segnalare la sorgente Saucchiello con portata superiore a 100 l/sec;

la soluzione adottata prevede l'attraversamento del Tanagro con un viadotto a campata unica, con spalle appoggiate sui versati a considerevole altezza rispetto al corso d'acqua in corrispondenza di un restringimento della valle, proseguendo con un tratto in galleria a canne separate fino al ritorno in sede (nei pressi del viadotto Tempe per la carreggiata nord e nei pressi del viadotto Curcio per la carreggiata sud);

Osservato che:

sono stati previsti interventi di mitigazione ambientale lungo il tracciato, mediante opere standard (e definite dalle sezioni tipo) da effettuare sulle scarpate dei rilevati o delle trincee; la realizzazione delle varie tipologie di opere (idrosemina e messa a dimora di essenze arbustive) è finalizzata al consolidamento e ad un primo inserimento ambientale dell'opera. Il ripristino del tratto autostradale dismesso sarà realizzato mediante interventi di rimodellamento morfologico ricomposizione del *continuum* naturale. Nello studio di impatto ambientale è stato affrontato il problema della protezione dei corpi idrici dall'inquinamento in caso di sversamenti accidentali. Dall'analisi condotta è emerso che, in termini di valori ambientali, l'unica situazione critica, ovvero di possibile contaminazione diretta dell'acquifero superficiale, è quella in corrispondenza dell'attraversamento del Tanagro dove, in assenza di adeguati sistemi di protezione, le acque raccolte dalla piattaforma stradale giungono al sistema idrico superficiale senza che vi sia la possibilità di una azione almeno parziale di assorbimento e trattenuta di eventuali sostanze inquinanti da parte degli strati più superficiali del terreno. La volumetria della vasca da realizzare è stata calcolata tenendo conto di uno sversamento accidentale di inquinante durante un precipitazione intensa;

Considerato che:

per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

relativamente alla componente atmosfera, dalle elaborazioni già effettuate per tutto il tratto compreso tra il km 53+600 e il km 76+000, risulta che all'orizzonte temporale 2010, durante l'esercizio dell'infrastruttura, i valori massimi di CO (monossido di carbonio), NO_2 (biossido di azoto) e particolato (Pts) calcolati tramite il modello risultano pari rispettivamente a 234.9 (μg/mc), 19.3 (μg/mc) e 6.1 (μg/mc).

Non sono riportate stime relative alle emissioni ed alle concentrazioni di IPA, PM10 e benzene;

relativamente alla componente rumore, è stato individuato un solo ricettore sensibile in corrispondenza dello svincolo di Sicignano, effettuando una caratterizzazione dello stato acustico *ante operam* e *post operam*. Già la nuova conformazione dello svincolo abbatterebbe considerevolmente gli attuali livelli sonori, riportandoli entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa; con la realizzazione di misure di compensazione, comunque non specificate nel dettaglio, si potrà ottenere un ulteriore diminuzione di circa 3 dB(A) del Leq;

l'analisi della componente ambiente idrico evidenzia come l'opera autostradale sia inserita in un'area di elevata valenza naturalistica e paesaggistica, come testimonia la presenza, nell'ambito del bacino del Sele, di zone protette. L'abbondanza di precipitazioni (1300 mm annui) ed una ricca circolazione idrica superficiale ed ipogea permettono il mantenimento di ecosistemi e di habitat di pregio con una presenza di flora e fauna diversificata e di rilievo;

Valutato che:

l'intervento è coerente con la pianificazione di settore. Relativamente ai vincoli ambientali sebbene il tracciato interessi un'area proposta come sito di importanza comunitaria (ex progetto Bioitaly), poiché i lavori di adeguamento previsti insistono per la maggior parte del tracciato in galleria, le interferenze con gli ecosisterni oggetto di tutela saranno limitate;

relativamente alle problematiche di natura idrogeologica, vista la quota della galleria, non si evidenziano particolari aree critiche e che in generale l'assetto idrogeologico riscontrato e l'ubicazione dei punti di emergenza della falda risultano tali da non prefigurare problematiche di rilievo;

nella realizzazione dell'imbocco della galleria, a causa della presenza di localizzati fenomeni gravitativi, sono previste opere di bonifica e/o stabilizzazione limitati a chiodature ed ancoraggi senza mai ricorrere a paratie di micropali tirantate;

nelle zone fortemente cataclasate e fratturate che si intercetteranno nella realizzazione della galleria si prevedono opere di preconsolidamento del fronte di scavo e della volta;

visto il particolare assetto strutturale degli ammassi rocciosi attraversati dal tracciato e delle condizioni di dissesto che si sono generate in passato, sarà eseguito un accurato monitoraggio delle opere e dei parametri che definiscono lo stato del terreno, sia per i tratti in galleria e sia per il tratto in viadotto;

è necessario procedere all'adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero (ipotesi di non intervento) mostra un livello di servizio sull'infrastruttura di tipo E, immediatamente prossimo alla congestione, per l'arco temporale 2005-2030;

tale livello di servizio è del tutto incompatibile con la dinamica futura di sviluppo della mobilità soprattutto in relazione alla mancanza di riserva di capacità per fenomeni di punte di traffico legate ad eventi stagionali;

la distanza e l'elevata differenza di quota tra l'autostrada, che corre a mezzacosta, ed il reticolo idrografico esclude importanti interferenze in relazione ai fenomeni evolutivi fluviali;

l'attraversamento del Tanagro, che avviene per mezzo di un viadotto ad unica campata nella parte più stretta della valle, consente di limitare al minimo gli impatti; oltretutto la previsione di realizzare una vasca per il contenimento degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti in corrispondenza del viadotto consente di ridurre al minimo i rischi di contaminazione del corso d'acqua;

i principali rischi di interferenza diretta con la componente vegetazionale ed ecosistemica sarebbero potenzialmente da attendersi in corrispondenza delle varianti planimetriche all'esterno in quanto queste vanno ad interessare fasce territoriali boscate ed ambiti fluviali che presentano evidenti caratteristiche di naturalità;

le nuove opere d'arte inoltre non comporteranno importanti impatti sotto il profilo paesaggistico in quanto localizzate in ambiti di scarsa intervisibilità;

le alterazioni attese a causa delle operazioni previste in corrispondenza delle aree intorno ai viadotti Tempe e Curcio potranno essere contenute con l'adozione delle necessarie cautele durante le varie fasi di cantiere;

la soluzione prescelta della variante in galleria consente di ridurre al minimo la nuova occupazione di suolo e, anzi, mediante i previsti interventi di rimodellamento morfologico e ricomposizione del *continuum* naturale nel tratto di autostrada da dismettere, potrà essere ripristinata la naturale configurazione dei versanti dove attualmente passa l'autostrada, garantendo la continuità ecosistemica e la ricomposizione paesistica del territorio in un'area di particolare valore ambientale;

tale valore ambientale è testimoniato dalla individuazione dal sito di importanza comunitaria denominato «valle del Tanagro», rispetto al quale il progetto prevede la minima occupazione in corrispondenza del necessario attraversamento e costituisce l'alternativa più compatibile con la conservazione delle valenze naturalistiche e paesaggistiche rilevate;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerato che la regione Campania non ha espresso il proprio parere in merito e che con nota n. 6413 del 12 luglio 2001, pervenuta in data 24 luglio 2001, dell'Area generale di coordinamento ecologia e tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile, settore tutela dell'ambiente, il dirigente ha fatto presente che:

la Commissione tecnico istruttoria per la VIA, nella seduta del 30 maggio 2001 ha esaminato il progetto in argomento;

Al riguardo, la predetta Commissione, ha deciso di attendere l'esito della Conferenza dei servizi del 14 giugno 2001, per l'espressione del parere di competenza, affidando al prof. Torrieri l'esame del progetto per il necessario approfondimento in merito alle problematiche della sicurezza del tracciato;

Nella successiva seduta del 27 giugno 2001, la Commissione prende atto dell'esito della Conferenza dei servizi e dell'adeguamento del progetto dello svincolo di Sicignano degli Alburni, redatto dall'A.N.A.S. in accoglimento delle osservazioni formulate dallo stesso comune. Il prof. Torrieri rappresenta la scarsa specificazione progettuale sia a livello dimensionale che tecnologico ed economico delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto attiene le sedi dismesse;

La Commissione fa proprie le osservazioni formulate dal prof. Torrieri ed auspica che nel prosieguo della progettazione, le problematiche siano affrontate con la dovuta attenzione, al fine di definire le opere da eseguirsi.

La procedura di valutazione si completa con l'assunzione da parte della giunta regionale della delibera di presa d'atto della Commissione, che questo settore inoltrerà ai soggetti interessati.

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/7185/2001 del 13 luglio 2001, pervenuto in data 16 luglio 2001, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 521 del 14 marzo 2001, qui pervenuta in data 20 marzo 2001, prot. ST/407/8041, l'Ente nazionale per le strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibililà ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al

tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 60+500 - tronco 1° - tratto 5° - lotto 5 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tratto che interessa il comune di Sicignano degli Alburni (Salerno) ed altri;

Al riguardo, con nota prot. n. 5355/15Z del 19 aprile 2001, qui pervenuta in data 29 maggio 2001, con prot. n. ST/101/BAP/1751, la Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento ha comunicato che i lavori previsti, pur non interessando aree sottoposte a vincolo archeologico interferiscono con un territorio ricco di preesistenze antiche di grande interesse quali il tracciato della via consolare antica da Capua a Reggio Calabria; lungo tale asse portante si svilupparono in passato insediamenti umani di varia natura. La medesima Soprintendenza ha pertanto richiesto che si effettuino indagini preliminari lungo il tracciato, scavo e restauro nelle aree che tali indagini evidenzieranno come indiziate da presenze archeologiche. Tali indagini ed eventuali scavi saranno eseguiti prima dell'inizio dei lavori in oggetto;

Con nota n. 4674/A del 31 maggio 2001 qui pervenuta in data 6 giugno 2001 ed assunta al protocollo con n. ST/101BAP/3111, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino ha espresso in linea di massima parere favorevole, ritenendo le opere compatibili con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi, chiedendo, tuttavia:

che sia previsto il ripristino dello *status quo ante* per le parti di tracciato dismesso;

che, per la realizzazione dei nuovi interventi si predispongano opere di architettura del paesaggio che prevedano l'utilizzo di essenze arboree ed arbustive proprie dei luoghi;

che nella realizzazione dei tratti in rilevato, in trincea, o a mezza costa, si provveda all'inerbimento e piantumazione con specie arbustive autoctone delle scarpate;

che gli eventuali muri di controscarpa siano realizzati in muratura a vista senza sigillatura dei giunti in modo da ottenere l'effetto macera;

si raccomanda, inoltre (ancorché già previsto in fase progettuale) che il ritombamento delle gallerie artificiali venga effettuato ricomponendo la copertura vegetale con l'utilizzo di essenze tipiche dei luoghi;

L'analisi condotta con lo studio V.I.A. evidenzia che le opere in progetto, pur non interferendo con aree soggette a vincolo paesaggistico se non per il tratto di attraversamento del fiume Tanagro, si inseriscono in un contesto fortemente articolato orograficamente e morfologicamente e connotato da significative valenze paesaggistiche. Il nuovo tracciato, discostandosi dal precedente di circa 160 metri, consentirà di attraversare l'alveo del fiume Tanagro nel tratto più stretto e di immettersi immediatamente nella nuova galleria, riducendo al minimo l'impatto paesaggistico determinato dal viadotto di attraversamento. Sono previste opere di mitigazione e riduzione degli impatti, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio consistenti in interventi lungo il tracciato, ripristino dei tratti dismessi in caso di varianti planovolumetriche;

Tutti gli interventi di rimodellamento e rinaturalizzazione, conseguenti alla rimozione di tratti autostradali dismessi ed in particolare quelli che interessano la sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti, nonché il ripristino delle continuità vegetazionali del fiume Tanagro dovranno essere sottoposti, in fase esecutiva, all'approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici;

Questo Ministero:

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Viste le varie disposizioni di legge indicate in premessa;

Visto il parere della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino e della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento;

Esprime parere favorevole

al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 60+500 - tronco I - tratto V - lotto V, a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni sopra elencate.

Preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo Ia delle norme CNR/80 del tratto compreso tra il km 53+800 ed il km 57+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi in comune di Sicignano degli Alburni (Salerno), presentato dall'A.N.A.S. Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale, inserendo le voci necessarie nel capitolato speciale d'appalto. I progetti di sistemazione a verde e inserimento ambientale dovranno far riferimento al documento del Ministero dell'ambiente «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del settembre 1997;

b) durante la demolizione dei viadotti da dismettere, nel caso di diretta interferenza dei lavori con il reticolo idrografico e di rischio conseguente di sversamento di materiali di risulta in alveo, dovrà essere prevista la raccolta e l'invio a trattamento appropriato delle acque di lavorazione e dei liquami di cantiere. Una volta terminati i lavori di demolizione si dovrà provvedere alla sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti ed al ripristino della continuità vegetazionale, in modo da riavviare le relazioni di valenza territoriale e riportare l'assetto ecosistemico verso lo stato iniziale;

c) considerato che la movimentazione delle terre e dei materiali di risulta, sia nell'area dei cantieri sia lungo il tracciato stradale, può provocare la caduta di detriti nel letto del Tanagro o di altri torrenti, provocando l'intorbidimento delle acque o l'ostruzione della sezione, e che anche il terreno smosso può essere facilmente eroso dalle acque meteoriche e trasportato in alveo, provocando effetti simili, dovranno essere prevenuti o minimizzati tali impatti attraverso l'installazione di idonee barriere temporanee posizionate a ridosso delle aree di cantiere;

d) gli interventi di mitigazione acustica dovranno essere dimensionati con l'obiettivo di raggiungere, per quanto possibile, i valori di qualità di cui alla tabella *D* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, fermi restando, come soglia inderogabile, i limiti di cui alla tabella *C* del medesimo decreto;

e) al fine di consentire il riporto di terra vegetale e la miglior rivegetazione della scarpata stessa, dove le condizioni dei luoghi lo consentano e in assenza di fabbricati posti in adiacenza al corpo stradale, la pendenza delle scarpate in trincea va riportata ad una inclinazione di 35°. In tutti gli altri casi ove sussistano impedimenti di natura tecnica e si debba adottare una pendenza maggiore, si dovrà ricorrere all'impiego di terre rinforzate verdi al piede della scarpata di inclinazione non superiore ai 60° con soprastante angolo di raccordo al ciglio della trincea di pendenza inferiore. Nel caso la morfologia non consenta l'uso di terre rinforzate e sulle scarpate in roccia non superiore ai 45° dovrà essere adottata la tecnica del rivestimento vegetativo con impiego di stuoie organiche, reti metalliche con idrosemina e messa a dimora di arbusti previa creazione di piccole buche e ricoprimento di un modesto strato di terra vegetale (secondo le linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde del Ministero dell'ambiente, settembre 1997). Sia le scarpate in trincea che le superfici in terra rinforzata e in rivestimento vegetativo dovranno essere inerbite e arbustate con impiego esclusivo di specie autoctone. I tratti dismessi e le scarpate in rilevato e quelle in trincea vanno ricoperti con spessori variabili di terreno vegetale che consentano la crescita della vegetazione. Nel caso di difficoltà di reperimento delle ingenti cubature, si potrà ricorrere a inerti di recupero a matrice terrosa e a frazione fine, opportunamente migliorati con l'uso di ammendanti, per migliorare le caratteristiche fisiche idrologiche ed organiche del terreno stesso;

f) nei consolidamenti di rilevati in terra armata verde dovrà essere previsto, oltre all'idrosemina, l'impianto di arbusti per talea o radicati, da inserirsi al meglio durante la costruzione e non a posteriori;

g) gli accorgimenti ed i dispositivi per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali, espressamente previsti nel SIA, dovranno essere recepiti nei capitolati speciali d'appalto;

h) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali riportate integralmente nelle premesse;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'A.N.A.S. Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Gabinetto, ed alla regione Campania, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

01A12174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto n. 23/98 del 14 maggio 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Viterbo;

Visto che il rag. Bruno Sorrentino veniva nominato quale rappresentante dei dirigenti di azienda (CIDA);

Vista la nota con la quale il sig. Carlo Ferrari ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del comitato provinciale INPS di Viterbo;

Vista la nota dell'unione regionale CIDA del Lazio con la quale viene designato, in sostituzione del sig. Ferrari Carlo dimissionario, il rag. Bruno Sorrentino, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Decreta

che il rag. Bruno Sorrentino, nato a Napoli l'8 febbraio 1925 e residente a Sutri (Viterbo) in via delle Tortore n. 8, è chiamato a far parte del comitato provinciale INPS di Viterbo in sostituzione del sig. Ferrari Carlo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 10 ottobre 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A11779

DECRETO 17 ottobre 2001.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro oggi direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955 abrogata;

Vista la circolare n. 39/1997 del Ministero del lavoro;

Visto il decreto prefettizio n. 511 del 6 aprile 1996 con il quale veniva resa esecutiva la delibera n. 7/1996 del 19 marzo 1996 della commissione provinciale che fissava le tariffe per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Pavia con decorrenza 6 aprile 1996;

Considerato che la tariffa per le prestazioni in economia con decorrenza dal 31 marzo 1996 viene determinata in L. 172.800 ed con decorrenza 1° gennaio 1997 determinata in L. 180.240;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe in economia;

Tenuto conto della mancanza di osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali del territorio, datoriali e dei lavoratori, appositamente interpellate con nota n. 1761 del 12 settembre 2001;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della tariffa per le prestazioni in economia secondo la variazione dell'indice Istat;

Rilevato che fatto cento l'indice Istat del mese di agosto 1997 (105,7) l'indice Istat del mese di dicembre 2000 (113,4) risulta aumentato del 7,70%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, a decorrere dal 1° dicembre 2001, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Pavia, per le operazioni di facchinaggio eseguiti in economia per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore vengono determinati in L. 194.118.

Le prestazioni in economia inferiori alle otto ore saranno conseguentemente riproporzionate.

Con successivo provvedimento e su eventuale richiesta delle parti sociali, si procederà all'aggiornamento delle tariffe a quintale.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 17 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A11766

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Bryllo società cooperativa di lavoro a r.l.», in Vigevano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Esaminato il verbale 6 dicembre 1999 dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Bryllo società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Roberto Borri in data 3 marzo 1997, repertorio n. 29.061, registro società n. 112023, tribunale di Vigevano, B.U.S.C. n. 1681/279657 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 17 ottobre 2001

Il direttore proviciale: MENEGATTI

01A11772

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2001.

Dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, recante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995 supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995, concernente l'adozione dei nuovi «modelli di dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vino»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1995 e il decreto ministeriale 6 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1997 contenente le disposizioni integrative al citato decreto ministeriale 1° agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 2001, contenente modalità di applicazione del «divieto di vinificazione delle uve da mensa e le modalità applicative per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000 che stabilisce talune modalità per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, concernente le modalità per l'aggiornamento dello schedario viticolo e successive modificazioni;

Considerato opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del citato regolamento CE n. 1282/2001, che consente agli Stati membri di adottare sistemi dichiarativi contenenti informazioni più complete e categorie più ampie di soggetti obbligati;

Considerata la necessità di tener conto delle disposizioni citate relative alle dichiarazioni delle superfici vitate, al fine di facilitare le operazioni di verifica;

Ritenuta l'opportunità di sostituire gli allegati al citato decreto ministeriale del 1° agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola, allegati al decreto ministeriale del 1° agosto 1995, sono modificati a decorrere dalla campagna 2001/2002 dal modello e dagli allegati annessi al presente decreto.

Le avvertenze generali e le istruzioni contenute nel decreto ministeriale 1° agosto 1995, nel decreto ministeriale 23 ottobre 1995 e nel decreto ministeriale 6 agosto 1997 sono completate da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 211

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA
(Reg. CE n. 1282 del 28 giugno 2001 della Commissione)

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

CAMPAGNA VITIVINICOLA ....

☐ RACCOLTA UVE
☐ PRODUZIONE VINICOLA
(Barrare entrambe le caselle se la dichiarazione si riferisce sia alla raccolta uve che a produzione vinicola)

ORIGINALE PER L'AGEA

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

SEZ. I (Dati anagrafici)

DICHIARANTE — PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) — 1

COGNOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE — 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

Se la sede dello stabilimento enologico non coincide con il domicilio o sede legale, o nel caso di più stabilimenti, compilare uno o più allegati A1

SEZ. II (Informazioni relative ai dichiaranti che presentano dichiarazioni di raccolta uve) — 1

SUPERFICIE VITATA IN PRODUZIONE CONDOTTA DAL DICHIARANTE					
TOTALE		IN PROPRIETÀ		CONDOTTA AD ALTRO TITOLO	
ettari	are	ettari	are	ettari	are

Indicare se la totalità dell'uva raccolta è stata ceduta ad un solo soggetto — SI ☐ NO ☐

In caso affermativo compilare il rigo sottostante altrimenti compilare l'elenco acquirenti A2

DATI ANAGRAFICI DELL'ACQUIRENTE CUI È STATA CEDUTA LA TOTALITÀ DELL'UVA RACCOLTA — 2
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME — PARTITA IVA

SEZ. III (Informazioni relative ai dichiaranti che presentano dichiarazioni di produzione vinicola)

Indicare se il dichiarante è:

PRODUTTORE VINICOLO SINGOLO: ☐ DA UVE PROPRIE ☐ DA UVE E/O ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO ACQUISTATI

(barrare entrambe le caselle se produttore da uve proprie, e da uva e/o altri prodotti a monte del vino acquistati)

PRODUTTORE VINICOLO ASSOCIATO: ☐ CANTINA SOCIALE ☐ ALTRA ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

Indicare se la produzione della campagna in corso supera i 100 ettolitri — SI ☐ NO ☐

QUADRO B - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SEZ. I (Elenco allegati)

☐ A1 - stabilimenti enologici — numero: ____
☐ A2 - elenco acquirenti — numero: ____
☐ C1 - dichiarazioni superfici vitate — numero: ____
☐ F1 - attestati di consegna — numero: ____
☐ F2 - attestati di consegna sostitutivi — numero: ____
☐ M1 - uve da mensa a duplice attitudine — numero: ____
☐ F3 - attestati di consegna uve da mensa a duplice attitudine — numero: ____
☐ M2 - uve da mensa in mosto per succhi d'uva — numero: ____
☐ F4 - attestati di consegna uve da mensa in mosto per succhi d'uva — numero: ____

SEZ. II (Spazio riservato all'Amministrazione Comunale)

Dichiarazione numero: ____ Presentata il: giorno ___ mese ___ anno ___

TIMBRO DEL COMUNE

presso il Comune di:

Codice ISTAT (Provincia, Comune) — Denominazione del Comune — Prov.

(Firma dell'incaricato alla ricezione)

Attenzione: se si tratta di sola dichiarazione di raccolta staccare le pagine seguenti e apporre la propria firma in calce, altrimenti non staccare.

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

SEZ. I (Raccolta uve)

	UVE PROVENIENTI DA VIGNETI PER	UVA RACCOLTA					DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA		
		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ettaro	6 VINIFICAZIONE IN PROPRIO 100 kg	7 CESSIONE 100 kg	8 ALTRE DESTINAZIONI 100 kg
C1	VINO DA TAVOLA (escluso I.G.T.)								
C2	VINO DA TAVOLA I.G.T.								
C3	V.Q.P.R.D. (supero di campagna e altro)								
C4	TOTALE VINO DA TAVOLA (C1 + C2 + C3)								
C5	V.Q.P.R.D. (escluso supero di rigo C3)								
C6	TOTALE COMPLESSIVO (C4 + C5)								

SEZ. II (Dichiarazione superfici vitate)

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1)				
2)				
3)				

QUADRO D - RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI RICEVUTI

	PROVENIENTI DA VIGNETI PER:	COLORE	UVE			COLORE	ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (in ettolitri di vino feccioso)				
			1 QUANTITÀ 100 kg	2 SUPERFICIE Ettari Are	3 RESA 100 kg/Ha		4 MOSTI Ettolitri	5 VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Ettolitri	6 TOTALE (4+5) Ettolitri	7 SUPERFICIE Ettari Are	8 RESA Hl/Ha
D1	VINO DA TAVOLA (escluso I.G.T.)	N				R					
		B				B					
D2	VINO DA TAVOLA I.G.T.	N				R					
		B				B					
D3	V.Q.P.R.D.	N				R					
		B				B					
D4	TOTALE (D1 + D2 + D3)										

		1 Ettolitri
D5	MOSTI CONCENTRATI (in ettolitri di prodotto)	

		1 Ettolitri
D6	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in ettolitri di prodotto)	

QUADRO E - RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI CEDUTI

	PROVENIENTI DA VIGNETI PER:	COLORE	UVE			COLORE	ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (in ettolitri di vino feccioso)				
			1 QUANTITÀ 100 kg	2 SUPERFICIE Ettari Are	3 RESA 100 kg/Ha		4 MOSTI Ettolitri	5 VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Ettolitri	6 TOTALE (4+5) Ettolitri	7 SUPERFICIE Ettari Are	8 RESA Hl/Ha
E1	VINO DA TAVOLA (escluso I.G.T.)	N				R					
		B				B					
E2	VINO DA TAVOLA I.G.T.	N				R					
		B				B					
E3	V.Q.P.R.D.	N				R					
		B				B					
E4	TOTALE (E1 + E2 + E3)										

		1 Ettolitri
E5	MOSTI CONCENTRATI (in ettolitri di prodotto)	

		1 Ettolitri
E6	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in ettolitri di prodotto)	

FIRMA DEL DICHIARANTE .... DATA [ ] giorno [ ] mese [ ] anno

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE

SEZ. I (Coefficiente ottenuto nella trasformazione dell'uva in vino, ad esclusione del volume dei m.c. e m.c.r. utilizzati e ottenuti)

		1 Hl/100 kg
G1	Coefficiente ottenuto per il vino da tavola	%

		1 Hl/100 kg
G2	Coefficiente ottenuto per il V.Q.P.R.D.	%

SEZ. II (Prodotti introdotti in cantina compresi quelli utilizzati per la produzione di prodotti a monte del vino ceduti prima del 30/11)

	DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI:	COLORE	CATEGORIE DI PRODOTTI INTRODOTTI IN CANTINA				5	6
			1 UVE Ettolitri	2 MOSTI Ettolitri	3 VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Ettolitri	4 TOTALE (1+2+3) Ettolitri	SUPERFICIE Ettari Are	RESA Hl/Ha
G3	VINO DA TAVOLA (escluso I.G.T.)	R						
		B						
G4	VINO DA TAVOLA I.G.T.	R						
		B						
G5	V.Q.P.R.D. (supero di cantina e altro)	R						
		B						
G6	TOTALE (G3 + G4 + G5)							
G7	V.Q.P.R.D. (escluso supero di rigo G5)	R						
		B						
G8	TOTALE (G6 + G7)							

SEZ. III (Mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti nella presente campagna per concentrazione effettuata in proprio o da terzi)

	MOSTI UTILIZZATI PER LA CONCENTRAZIONE (in ettolitri di vino feccioso) Ettolitri	MOSTI OTTENUTI IN SEGUITO ALLA CONCENTRAZIONE (in ettolitri di prodotto)	
		1 MOSTI CONCENTRATI Ettolitri	2 MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI Ettolitri
G9			

SEZ. IV (Mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento di prodotti a monte del vino da tavola e del V.Q.P.R.D.)

	TIPOLOGIA DI VINI OGGETTO DI ARRICCHIMENTO	MOSTI UTILIZZATI PER L'ARRICCHIMENTO	
		1 MOSTI CONCENTRATI Ettolitri	2 MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI Ettolitri
G10	VINO DA TAVOLA		
G11	V.Q.P.R.D.		

SEZ. V (Vino ottenuto e prodotti a monte del vino detenuti al 30/11)

		COLORE	1 VINO OTTENUTO ANCHE SE NON DETENUTO (in ettolitri di vino feccioso) Ettolitri	PRODOTTI A MONTE DEL VINO DETENUTI al 30/11 (in ettolitri di vino feccioso)					7 TOTALE (1+2+3+4+5+6) (in ettolitri di vino feccioso) Ettolitri
				2 MOSTI Ettolitri	3 MOSTI PARZIALMENTE FERMENTATI Ettolitri	4 VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Ettolitri	5 VINI ATTI Ettolitri	6 UVE Ettolitri	
G12	VINO DA TAVOLA (escluso I.G.T.)	R							
		B							
G13	VINO DA TAVOLA I.G.T.	R							
		B							
G14	V.Q.P.R.D.	R							
		B							
G15	TOTALE (G12 + G13 + G14)								

SEZ. VI (Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11)

		1 Ettolitri
G16	MOSTI CONCENTRATI (in ettolitri di prodotto)	

		1 Ettolitri
G17	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in ettolitri di prodotto)	

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________ DATA |__|__| giorno |__|__| mese |__|__|__|__| anno

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

(ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. a, del D.M. 19-12-1994, n. 768)

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (D.P.R. 627/78 - REG. CE 884/2001)					
Dal N.	Al N.	Data	Dal N.	Al N.	Data
TIMBRO		FIRMA	TIMBRO		FIRMA

(Da conservare per almeno 5 anni dopo la chiusura dei conti nello stesso contenuti, ai sensi del Reg. CE n. 884/2001)

GIACENZE AL 31 LUGLIO Vino hl. Mosto hl. PRODUZIONE ANNO ... Uva prodotta 100 kg .... Vino ottenuto hl. ....

N Ord	Data operazione	D.A. o D.A.A. o altro	COLORE	Uve (100 kg)		Raspi (100 kg)	Sottoprodotti (100 kg) (Vinacce e Fecce)		Mosto (100 kg)		Cali (100 kg)	Mosto parzialmente fermentato - Vino nuovo ancora in fermentazione (hl)		Vino da tavola (hl)		Vino da tavola I.G.T		Vino a denominaz. di origine controllata (hl)		Vino da uve a duplice attitudine (hl)		DESCRIZIONE OPERAZIONI NOTE
		N. Documento		Carico	Scarico		Carico	Scarico	Scarico	Scarico		Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
		TOTALE																				

Firma del dichiarante

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO A1 - STABILIMENTI ENOLOGICI

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

QUADRO 5 - STABILIMENTI ENOLOGICI

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 1
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 4
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 5
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 6
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 7
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 8
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 9
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEDE DELLO STABILIMENTO ENOLOGICO 10
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

ORIGINALE PER L'AGEA

FIRMA DEL DICHIARANTE .... DATA giorno mese anno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO A2 - ELENCO ACQUIRENTI

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE
PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

QUADRO B - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ACQUIRENTI

ORIGINALE PER L'AGEA

1
CODICE FISCALE
PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE
PROV
CAP

2
CODICE FISCALE
PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE
PROV
CAP

3
CODICE FISCALE
PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE
PROV
CAP

4
CODICE FISCALE
PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE
PROV
CAP

5
CODICE FISCALE
PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE
PROV
CAP

FIRMA DEL DICHIARANTE .... DATA giorno mese anno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO C1 - DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE ____________ PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale) ____________

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE ____________

QUADRO C - DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

ORIGINALE PER L'AGEA

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________ DATA ____________

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ORIGINALE PER L'AGEA

ALLEGATO F1 - ATTESTATO DI CONSEGNA UVE O ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO

QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

TIPO FORNITORE: ☐ FORNITORE NON ASSOCIATO ☐ SOCIO CONFERENTE IN PARTE

NUMERO TOTALE DI ALLEGATI F1 COMPRESO IL PRESENTE, CONSEGNATI AI VARI DESTINATARI ☐

COMUNE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VITIVINICOLA

SIGLA PROV.

QUADRO A2 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

TIPO DESTINATARIO: ☐ PRODUTTORE VINICOLO SINGOLO ☐ PRODUTTORE VINICOLO ASSOCIATO ☐ INTERMEDIARIO ☐ UTILIZZATORE NON VINIFICATORE

QUADRO C - DICHIARAZIONI DELLE SUPERFICI VITATE

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1)				
2)				
3)				

QUADRO F - DATI RELATIVI AI PRODOTTI CONSEGNATI

	PROVENIENTI DA VIGNETI PLR:	UVE				ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (in ettolitri di vino teorico)					
		COLORE	1 QUANTITÀ 100 kg	2 SUPERFICIE Ettari Are	3 RESA 100 kg/ha	COLORE	4 MOSTI Ettolitri	5 VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Ettolitri	6 TOTALE (4+5) Ettolitri	7 SUPERFICIE Ettari Are	8 RESA hl/ha
F1	VINO DA TAVOLA (esclusi I.G.T.)	N				R					
		B				B					
F2	VINO DA TAVOLA I.G.T.	N				R					
		B				B					
F3	V.Q.P.R.D.	N				R					
		B				B					
F4	TOTALE (F1 + F2 + F3)										

		1 Ettolitri
F5	MOSTI CONCENTRATI (in ettolitri di prodotto)	

		1 Ettolitri
F6	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in ettolitri di prodotto)	

FIRMA DEL FORNITORE ______________________ DATA ☐ giorno ☐ mese ☐ anno

FIRMA DEL DESTINATARIO ______________________ DATA ☐ giorno ☐ mese ☐ anno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO F2 - ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE
(da compilare da parte dei soci che cedono la totalità delle uve ad un organismo associativo)

ORIGINALE PER L'AGEA

QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO FORNITORE

SEZ. I (Dati anagrafici)

SOCIO FORNITORE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P.

SEZ. II (Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore)

SUPERFICIE VITATA IN PRODUZIONE CONDOTTA DAL SOCIO FORNITORE			COMUNE NEL QUALE È STATA EFFETTUATA LA RACCOLTA DELLE UVE		
TOTALE (ettari are)	IN PROPRIETÀ (ettari are)	CONDOTTA AD ALTRO TITOLO (ettari are)	CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE DEL COMUNE	PROV

QUADRO A2 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

RAGIONE SOCIALE

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE UVE RACCOLTE DAL SOCIO

SEZ. I (Raccolta delle uve)

	UVE PROVENIENTI DA VIGNETI PER	UVA RACCOLTA				
		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ha
C1	VINO DA TAVOLA (esclusi I.G.T.)					
C2	VINO DA TAVOLA I.G.T.					
C3	V.Q.P.R.D. (supero di campagna e altro)					
C4	TOTALE VINO DA TAVOLA (C1 + C2 + C3)					
C5	V.Q.P.R.D. (escluso supero di rigo C3)					
C6	TOTALE COMPLESSIVO (C4 + C5)					

SEZ. I (Dichiarazione superfici vitate)

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1)				
2)				
3)				

FIRMA DEL SOCIO FORNITORE .... DATA (giorno mese anno)

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO .... DATA (giorno mese anno)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO F3 - ATTESTATO DI CONSEGNA DELLE UVE A DUPLICE ATTITUDINE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE O ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI

QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

TIPO FORNITORE ☐ FORNITORE NON ASSOCIATO ☐ SOCIO CONFERENTE IN PARTE

COMUNE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VITIVINICOLA SIGLA PROV

QUADRO A2 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

TIPO DESTINATARIO: ☐ PRODUTTORE VINICOLO SINGOLO ☐ PRODUTTORE VINICOLO ASSOCIATO ☐ INTERMEDIARIO ☐ UTILIZZATORE NON VINIFICATORE

QUADRO C - DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1)				
2)				
3)				

QUADRO F - DATI RELATIVI ALLE UVE A DUPLICE ATTITUDINE CONSEGNATE

		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ha
F1	UVE A DUPLICE ATTITUDINE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE O ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTI					

ORIGINALE PER L'AGEA

FIRMA DEL FORNITORE .... DATA giorno mese anno

FIRMA DEL DESTINATARIO .... DATA giorno mese anno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO F4 - ATTESTATO DI CONSEGNA DELLE UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI D'UVA

ORIGINALE PER L'AGEA

QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE

FORNITORE — PARTITA IVA (se diverso dal cod. se fiscale)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

QUADRO A2 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CODICE FISCALE — PARTITA IVA (se diverso dal cod. se fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

QUADRO C - DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1)				
2)				
3)				

QUADRO F - DATI RELATIVI ALLE UVE DA MENSA CONSEGNATE

		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ha
F1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					

FIRMA DEL FORNITORE .... DATA (giorno, mese, anno)

FIRMA DEL DESTINATARIO .... DATA (giorno, mese, anno)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO M1 - UVE A DUPLICE ATTITUDINE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE O ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE A DUPLICE ATTITUDINE

SEZ. I (Raccolta delle uve a duplice attitudine)

		UVA RACCOLTA					DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA			
		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/Ha	6 VINIFICAZIONI IN PROPRIO 100 kg	7 CESSIONE PER VINIFICAZIONE 100 kg	8 Trasformazione in proprio in mosti per succhi 100 kg	9 Cessione per trasformazione in mosti per succhi 100 kg
C1	UVE A DUPLICE ATTITUDINE									

SEZ. II (Dichiarazione superfici vitate)

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1)				
2)				
3)				

QUADRO D - DATI RELATIVI ALLE UVE A DUPLICE ATTITUDINE RICEVUTE

	DESTINAZIONE DELLE UVE RICEVUTE	1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/Ha
D1	VINIFICAZIONE					
D2	TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI					

QUADRO E - DATI RELATIVI ALLE UVE A DUPLICE ATTITUDINE CEDUTE

	DESTINAZIONE DELLE UVE CEDUTE	1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/Ha
E1	VINIFICAZIONE					
E2	TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI					

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLA VINIFICAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLE UVE A DUPLICE ATTITUDINE

			UVE UTILIZZATE PER LA VINIFICAZIONE O PER LA TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI					VINO OTTENUTO [illegible]		MOSTO OTTENUTO [illegible]	
		COLORI	1 UVE PROPRIE 100 kg	2 UVE ACQUISTATE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	COLORE	5 QUANTITÀ Ettolitri	6 RESA Hl/Ha	7 QUANTITÀ Ettolitri	8 RESA Hl/Ha
G1	VINIFICAZIONE	N					R				
		B					B				
G2	TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI	N					R				
		B					B				
G3	TOTALE										

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________ DATA ____ giorno ____ mese ____ anno

ORIGINALE PER L'AGEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO M2 - UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO PER SUCCHI D'UVA

ORIGINALE PER L'AGEA

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diverso dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE DA MENSA

SEZ. I (Raccolta delle uve da mensa)

		UVA RACCOLTA					DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA	
		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ha	6 TRASFORMAZ. IN PROPRIO 100 kg	7 CESSIONE PER TRASFORMAZ. 100 kg
C1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO							

SEZ. II (Dichiarazione superfici vitate)

	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	CODICE DICHIARAZIONE SUPERFICI VITATE	SUPERFICIE Ettari Are
1				
2				
3				

QUADRO D - DATI RELATIVI ALLE UVA DA MENSA RICEVUTE

		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ha
D1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					

QUADRO E - DATI RELATIVI ALLE UVA DA MENSA CEDUTE

		1 BIANCHE 100 kg	2 NERE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA 100 kg/ha
E1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO DELLE UVE DA MENSA

			UVE UTILIZZATE PER LA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					MOSTO OTTENUTO (in ettolitri di vino feccioso)	
		COLORE	1 UVE PROPRIE 100 kg	2 UVE ACQUISTATE 100 kg	3 TOTALE (1+2) 100 kg	4 SUPERFICIE Ettari Are	COLORE	5 QUANTITÀ Ettolitri	6 RESA hl/ha
G1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO	N					R		
		B					B		
G2	TOTALE								

FIRMA DEL DICHIARANTE .... DATA ____ giorno ____ mese ____ anno

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA DELLE UVE E DI PRODUZIONE VINO

Per tener conto delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali la modulistica relativa alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino è modificata per l'introduzione del riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate.

Inoltre i modelli sono modificati.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli contenute nel decreto ministeriale 1° agosto 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995), nel decreto ministeriale 28 novembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 1995 n. 260) e nel decreto ministeriale 6 agosto 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1997) sono integrate da quelle contenute nel presente regolamento.

Si forniscono le istruzioni per la compilazione della II sezione dei quadri C per quanto concerne le dichiarazioni delle superfici vitate nonché quelle relative alle modifiche introdotte nelle altre sezioni.

QUADRO A.

Sezione II.

I produttori che cedono e/o conferiscono l'uva raccolta a più di un soggetto compilano il quadro E ed il modello A2.

Negli appositi riquadri è indicata la superficie vitata totale in produzione (in ettari e are) condotta dal dichiarante, specificando quella di proprietà e quella condotta ad altro titolo (es. affitto, comodato o altro).

Le superfici indicate si riferiscono esclusivamente alla dichiarazione in causa. Il medesimo conduttore può presentare altra/e dichiarazione/i per superfici di sua proprietà o in conduzione ricadenti in altra provincia per le quali è tenuto a presentare distinta dichiarazione.

La superficie vitata è calcolata secondo le indicazioni contenute nell'articolo unico del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000).

QUADRO C.

Sezione II - Dichiarazioni superfici vitate.

In tale sezione vanno indicati il codice fiscale e/o la partita IVA del soggetto che ha presentato la dichiarazione delle superfici vitate, completato con il codice identificativo della dichiarazione stessa, (cioè il codice prestampato contenuto nel modello della dichiarazione della superficie vitata).

Deve essere utilizzata una riga per ogni dichiarazione di superficie cui fare riferimento. I produttori che presentano la dichiarazione nei comuni della regione Piemonte e Valle d'Aosta non indicano il «codice identificativo della dichiarazione» e si attengono alle disposizioni adottate dalle citate regioni circa la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate. Nello spazio relativo alla superficie, per ciascuna dichiarazione di superficie vitata, è indicato nella sezione I del quadro C solo il numero degli ettari e delle are da cui l'uva è stata raccolta (ad esempio se il dichiarante conduce nella campagna solo una parte della superficie vitata che ha dichiarato all'AGEA, deve indicare solo la parte di superficie condotta da cui l'uva è stata raccolta).

Qualora la superficie vitata dichiarata nella dichiarazione di superficie vitata sia identica a quella da riportare nella sezione I del quadro C non è necessario indicare gli ettari relativi nello spazio relativo alle superfici.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato C1, debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Per la campagna 2001/2002 è consentito ai produttori che compilano il quadro C della dichiarazione vitivinicola di avvalersi dell'allegato C1 in sostituzione della II sezione del quadro medesimo.

ALLEGATO F2 - QUADRO C.

Sezione II - Dichiarazione superfici vitate.

Per le modalità di compilazione di tale quadro da parte dei soci che cedono la totalità dell'uva prodotta ad un unico organismo associativo valgono le istruzioni per la compilazione del quadro C, sezione II della dichiarazione di raccolta delle uve, ad eccezione dell'ultima frase.

ALLEGATI F1 - F3 - F4 - QUADRO C.

Dichiarazione superfici vitate.

La compilazione di tale quadro è effettuata solo nel caso in cui il produttore di uve cede uve di propria produzione, e cioè nel caso di compilazione dell'allegato da parte del produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto.

Le modalità di compilazione di tale quadro sono quelle contenute nelle istruzioni per la compilazione del quadro C sezione II della dichiarazione di raccolta delle uve.

ALLEGATI M1 e M2 - QUADRO C.

Sezione II - Dichiarazione superfici vitate.

Le modalità di compilazione di tale quadro sono quelle contenute nelle istruzioni per la compilazione del quadro C sezione II della dichiarazione di raccolta delle uve, ad eccezione dell'ultima frase.

Istruzioni per la compilazione degli allegati M1 - F3 // M2 - F4

Si ribadisce (decreto ministeriale 6 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1997 n. 198) che i modelli M1 ed F3 sono riservati esclusivamente alla dichiarazione relativa ai produttori delle varietà «Moscato di Terracina» prodotto dalle uve nella provincia di Latina e della varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» prodotte nella provincia di Chieti che eccedono le quantità massime ammesse a dare vino da tavola previste all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000:

per le uve destinate alla vinificazione da distillarsi obbligatoriamente;

per le uve destinate alla trasformazione in mosti per succhi d'uva.

Si ribadisce che i soggetti che hanno prodotto e/o acquistato uve da mensa e/o ottenuto mosto da uve da mensa devono compilare l'allegato M2 ed il modello F4, nel caso di cessione delle uve medesime.

01A12175

DECRETO 24 ottobre 2001.

Modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2001/2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il proprio decreto 27 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, concernente la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;

Considerato che la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai richiamati decreti ministeriali è finalizzata, tra l'altro, all'iscrizione agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e all'aggiornamento delle preesistenti iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate in questione da parte dei produttori interessati costituisce il presupposto per consentire la rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;

Considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione ai competenti uffici, a causa dei ritardi della presentazione stessa, è stato prorogato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2001 al 31 ottobre 2001 e, pertanto, in un periodo di tempo non utile per validare le dichiarazioni in questione e per effettuare i relativi controlli tecnici da parte delle competenti regioni e province autonome ai fini della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT della corrente compagna vendemmiale 2001/2002;

Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la corrente campagna vendemmiale 2001/2002, nonché assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more della definizione delle modalità, previste dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2001, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi DOCG, e DOC e l'elenco delle vigne IGT;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 27 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando l'obbligo per i produttori interessati alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa richiamata nelle premesse entro il termine del 31 ottobre 2001, ai soli fini della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT , esclusivamente per la corrente campagna vendemmiale 2001/2002, si adottano i seguenti criteri:

relativamente alle preesistenti iscrizioni agli albi o agli elenchi, le rivendicazioni dei vini DOCG, DOC e IGT sono effettuate con le modalità previste dalla preesistente normativa;

relativamente alle nuove iscrizioni, le rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT sono effettuate sulla base dei dati indicati nella citata dichiarazione delle superfici vitate. A tal fine copia della predetta dichiarazione è allegata alla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT da presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Nelle regioni in cui la dichiarazione delle superfici vitate è stata realizzata con apposita convenzione tra regione e AGEA, le regioni stabiliscono le modalità di controllo da parte delle camere di commercio relativamente alle nuove iscrizioni negli albi DOCG, DOC e IGT.

Art. 2.

1. Il presente decreto cessa di avere validità improrogabilmente alla scadenza del termine per la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la corrente compagna vendemmiale 2001/2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A12060

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto della Ima Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo. (Provvedimento n. 1957).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 1 1, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantù n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Vista la delibera assunta in data 25 settembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Ima Italia Assistance S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 2, 5, 8 e 14 modificati solo nel testo; art. 17 inserito *ex novo*; articoli *ex* 17 e 18 modificati nel testo e rinumerati; articoli *ex* 19, 20 e 21 invariati nel testo ma rinumerati;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — Soppressione dell'inciso «anche mediante rilascio di fidejussioni ed altre garanzie» con riferimento alle modalità di prestazione dell'attività assicurativa del ramo assistenza.

Sostituzione dell'espressione "dal decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58" (in luogo della precedente "dalla legge n. 1/1991") con riferimento alle attività di intermediazione mobiliare escluse dall'oggetto sociale (nell'ambito dell'assunzione di interessenze e partecipazioni in enti o imprese con analogo fine, a scopo di investimento);».

«Art. 5 *(Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Fondo di organizzazione).* — Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro 2.507.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.200.000.000) diviso in n. 21.800 azioni del valore nominale di euro 115 ciascuna [a seguito di aumento del capitale, anche al servizio della conversione, per L. 362.736.800, a titolo gratuito, mediante integrale utilizzo delle voci di bilancio "utili a nuovo" e "utili esercizio 2000" e di parziale utilizzo della riserva legale; conversione del capitale da lire in euro e ulteriore aumento a pagamento per euro 667.000];».

«Art. 8 *(Assemblee dei soci).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria: "L'assemblea ordinaria, per le delibere di cui all'art. 2364 del codice civile, è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esi-

genze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea in via ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo possibilità di proroga di cui alle leggi sulle assicurazioni private");».

«Art. 14 *(Amministrazione).* — Soppressione dell'espressione "o dai Sindaci" in relazione alla possibilità di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione da parte degli stessi, a seguito di richiesta.

Nuova disciplina: possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza - condizioni ed effetti;».

Inserimento nuovo «Art. 17 *(Amministrazione).* — Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;».

Ex art. 17 rinumerato «Art. 18 *(Collegio sindacale).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "La società è controllata da un collegio sindacale, funzionante ai sensi di legge e composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio sindacale sono nominati dall' assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea ne determinerà il compenso in sede di nomina" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società sarà controllata da un collegio sindacale, nominato, funzionante e retribuito a' sensi di legge, composto da tre membri effettivi e due supplenti").

Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei sindaci;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

c) nomina del Presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

d) cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi: effetti;».

Ex art. 18, rinumerato «Art. 19 *(Bilancio e ripartizione degli utili).* — Soppressione dell'espressione "e del conto profitti e perdite" in materia di formazione del bilancio.

Introduzione, *ex novo*, del termine di approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano;».

Ex art. 19, rinumerato «Art. 20 *(Bilancio e ripartizione degli utili).* — Invariato nel testo.».

Ex art. 20, rinumerato «Art. 21 *(Scioglimento e liquidazione).* — Invariato nel testo.».

Ex art. 21, rinumerato «Art. 22 *(Scioglimento e liquidazione).* — Invariato nel testo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11829

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 ottobre 2001.

Aggiornamento per il bimestre novembre-dicembre 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 242/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 ottobre 2001;

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 27/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

gli articoli 7, comma 7.4, e 12, comma 12.6, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: deliberazione n. 204/99), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, stabiliscono che il parametro PG è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/99;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);

deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;

la delibera dell'Autorità del 26 settembre 2001, n. 209/01;

Considerato che:

le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di tale onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimiliate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;

la riduzione del parametro Ct per il sesto bimestre comporta una diminuzione del gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui al precedente alinea;

dalle informazioni fornite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Autorità emerge uno squilibrio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la componente tariffaria A3, tenendo conto sia delle previsioni aggiornate circa le necessità di gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, sia delle variazioni del gettito atteso della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2001 dovuta alla variazione del parametro Ct;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;

b) deliberazione n. 204/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, come successivamente modificata e integrata;

c) parametro Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

d) parametro PG è la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *cc)*, della deliberazione n. 204/99;

e) componenti PV sono i prodotti tra il parametro Ct ed i coefficienti f, di cui all'art. 12, comma 12.4 della deliberazione n. 204/99, come modificata dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00.

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno-settembre 2001, è fissato pari a 35,040 L/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2001 è pari a 79,190 L/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento del parametro PG

Il parametro PG per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2001 è pari a 118,890 L/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

Le aliquote delle componenti PV sono fissate per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2001 come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1 e la tabella 9, di cui all'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 204/99 sono sostituite dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.it), ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2001.

Milano, 30 ottobre 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

Aliquote della componente PV per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2001

Tariffa D2			Tariffa D3	
Fasce di consumo (kWh/anno)		L/kWh		L/kWh
da	a			
0	1800	63,7		105,5
1801	2640	100,5		
2641	4440	137,3		
oltre	4440	100,5		

TABELLA 2

Valori delle componenti A e UC

Tipologie di utenza	A2			A3			A4			A5			A6		UC1		UC2	
	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	—	1,5	1,5	—	13,1	13,1	—	2,1	2,1	—	0,9	0,9	3,0	3,0	—	—	—	—
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	—	1,0	1,0	—	16,2	16,2	—	4,0	4,0	—	0,6	0,6	3,0	3,0	—	—	—	—
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	—	1,5	1,5	—	13,1	13,1	—	4,0	4,0	—	0,9	0,9	3,0	3,0	—	—	—	—
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,7	0,7	86.539	16,8	16,8	—	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	3,0	3,0	—	—	—	—
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	—	1,5	1,5	—	13,1	13,1	—	4,0	4,0	—	0,9	0,9	3,0	3,0	—	—	—	—
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,7	0,7	86.539	16,8	16,8	—	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	3,0	3,0	—	—	—	—
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	—	0,7	—	—	13,2	—	—	4,0	—	—	0,4	—	3,0	—	—	—	—	—
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	7.200	0,7	—	72.006	14,1	—	—	4,0	—	7.100	0,4	—	3,0	—	—	—	—	—
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	7.200	0,7	—	72.006	14,1	—	—	4,0	—	7.100	0,4	—	3,0	—	—	—	—	—
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	7.200	0,7	—	90.810	13,6	—	—	4,0	—	7.100	0,4	—	3,0	—	—	—	—	—
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	7.200	0,7	—	90.810	13,6	—	—	4,0	—	7.100	0,4	—	3,0	—	—	—	—	—

———

TABELLA 3

Componenti A, UC per le utenze di cui al comma 16.2 della deliberazione n. 204/99

(Valori in lire/kWh)

	A2	A3	A4	A5	A6	UC1	UC2
Alluminio primario	0,7	13,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato S.p.a. (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,7	13,6	4,0	0,4	3,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato S.p.a., Società Terni S.p.a. e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e dell'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

01A12058

DELIBERAZIONE 30 ottobre 2001.

Aggiornamento per il bimestre novembre-dicembre 2001 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 243/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 ottobre 2001;

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 147/01), l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 29 agosto 2001, n. 190/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 190/01), l'indice J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001 n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, n. 147/01 e n. 190/01 richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni ΔT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre novembre-dicembre 2001:

confermare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99, come aggiornate per il bimestre luglio-agosto 2001, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione n. 147/01;

modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

Per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2001 sono confermate le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il bimestre luglio-agosto 2001, ai sensi dell'art. 1, della deliberazione della medesima Autorità, 27 giugno 2001, n. 147/01.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

Per il sesto bimestre (novembre-dicembre) 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti e dei gas manifatturati composti in prevalenza da propano di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,84 L/MJ. La diminuzione è pari a 84,1 L/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2001.

Milano, 30 ottobre 2001

Il presidente: RANCI

01A12057

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9014
Yen giapponese	108,98
Corona danese	7,4489
Lira Sterlina	0,61550
Corona svedese	9,4740
Franco svizzero	1,4704
Corona islandese	94,98
Corona norvegese	7,9585
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57445
Corona ceca	33,448
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,84
Litas lituano	3,6045
Lat lettone	0,5591
Lira maltese	0,4028
Zloty polacco	3,6793
Leu romeno	28013
Tallero sloveno	220,3620
Corona slovacca	43,286
Lira turca	1399000
Dollaro australiano	1,7485
Dollaro canadese	1,4354
Dollaro di Hong Kong	7,0308
Dollaro neozelandese	2,1470
Dollaro di Singapore	1,6356
Won sudcoreano	1164,61
Rand sudafricano	8,5950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12216

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femit»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 474/D131 del 22 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FEMIT - 10 flaconcini orali 15 ml - A.I.C. n. 028145 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mitim S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

01A12110

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halotestin»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 51/D132 del 22 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

HALOTESTIN - 20 compresse 5 mg - A.I.C. n. 014984025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., in qualità di legale rappresentante della Pharmacia & Upjohn B.V./S.A. (Belgio), titolare della specialità.

01A12112

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viralin»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 389/D133 del 22 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VIRALIN:

40 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028224 018;

flac. colluttorio 20% 100 ml - A.I.C. n. 028224 020;

lavanda vag. 10 bustine 5 g - A.I.C. n. 028224 032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A12113

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfaflor»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 139/D138 del 26 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALFAFLOR - gocce otorino 3 ml - A.I.C. n. 016541 043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria Terapeutica Splendore I.N.T.E.S., titolare dell'autorizzazione.

01A12109

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2001 del Ministero della sanità, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Renagel sevelamer" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, seconda colonna, art. 2, dove è scritto: «La specialità medicinale "*REVELAMER* SEVELAMER..."», leggasi: «La specialità medicinale "*RENAGEL* SEVELAMER..."».

01A12144

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651260/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.